

Geofor S.p.A.

-

[•]

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

GARA 42/21

CIG 874124EDE8

Il presente contratto di appalto (il “**Contratto**”) è stipulato

Tra

Geofor S.p.A. società con socio unico Retiambiente S.p.A., con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, numero civico 105, capitale sociale € 2.704.000 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 0115330509, in persona dell’ing. Luca Pesce C.F. PSCLCU68M13I480H nato a Savona il 13/08/1968 che interviene in qualità di Procuratore Speciale della società, munito dei necessari poteri

(di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], VIA [●] capitale sociale [●], C.F. e Partita IVA n. [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] numero REA [●], in persona dell’Ing. [●], nato [●] il [●] C.F. [●] che interviene in qualità di [●], munito dei necessari poteri

(di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

premessato che

- a) Ad esito delle operazioni di gara della procedura [●] ex art. [●] del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera dell’Amministratore unico del [●]/[●]/[●], a [●] l’affidamento del servizio di [●] in quanto la sua offerta è stata ritenuta più economica (MINORE PREZZO). È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- b) I controlli eseguiti alla data odierna sul possesso dei requisiti attestati dall’Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara sopra menzionata hanno dato esito positivo; relativamente ai controlli in corso il contratto è sottoscritto sotto riserva. A tal fine si rinvia all’art. [●] del presente Contratto per la disciplina di dettaglio;
- c) L’Appaltatore, quale soggetto affidatario dell’esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro necessario

all'esecuzione della fornitura affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

d) Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

e) Sono allegati al presente Contratto:

Allegato 1) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara

Allegato 2) DUVRI

Allegato 3) Informativa Privacy

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

1.1 Con il presente contratto la Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di sanificazione degli ambienti di lavoro Geofor spa in relazione all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid 19, alle condizioni descritte negli articoli seguenti.

1.2 Tale servizio dovrà svolgersi nei luoghi e agli orari seguenti:

-Venerdì dalle ore 19:00 sede di Pontedera in Viale America n°105

-Venerdì dalle ore 20:30 (circa) sede di Pontedera in Via dell'Aeroporto n°2

-Mercoledì dalle ore 20:30 sede di Navacchio

-Mercoledì dalle ore 19:00 sede di Ospedaletto

- CENTRI DI RACCOLTA (Buti, Calci, Calcinaia-Vicopisano, Capannoli, Crespina - Lorenzana Casciana Terme LARI Perignano, Cascina terme Lari Via del Commercio Cascina , Fauglia, Pisa Via Pindemonte, Pisa- Putignano,Pisa Tirenna,Pisa-San Jacopo, Montopoli Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, Vecchiano) nei momenti di chiusura nei giorni compresi tra lunedì e sabato garantendo la scadenza fissa settimanale su ogni Centro sanificato.

Il servizio di sanificazione dovrà essere svolto con prodotti che vengano certificati dal ministero della salute in materia di COVID-19. In caso che la stazione appaltante richieda sanificazioni

ulteriori per singola postazione/ufficio da eseguire in emergenza l'affidatario dovrà svolgere l'attività entro due ore dalla chiamata senza costi aggiuntivi anche nei giorni prefestivi e festivi.

1.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

1.4 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.5 Sono allegati al presente atto i documenti sotto riportati:

- 1) Il Duvri standard – informativa rischi- di ogni sito oggetto del contratto;

Articolo 2

(Durata)

2.1 L'Accordo ha durata di nr. 7 (*in lettere sette*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento **o il raggiungimento di € 173.568,00 qualora tale importo sia raggiunto prima dei 7 mesi.** Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna attività/incarico/prestazione/fornitura all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo. L'accordo quadro potrà avere una durata inferiore qualora l'emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione del Virus Covid 19, cessi prima della scadenza di suddetto accordo quadro.

Per la disciplina di dettaglio della durata si rimanda integralmente all'art. 4 dello Schema di Accordo quadro.

2.2 Premesso che in data 13 novembre us l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre us è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2020 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragrupo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragrupo .

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

- a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi/forniture di cui trattasi;
- b) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi -indipendentemente dalla volontà di Geofor S.p.A.- che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi modificandone quantità o destinazioni finali;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana -indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro;

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo Affidatario nell'espletamento/esecuzione dei servizi/forniture medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture/servizi effettivamente effettuate fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nelle ipotesi b) e c) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture eseguite.

Articolo 3

(Modalità di esecuzione del servizio)

3.1 Il servizio di sanificazione degli ambienti di lavoro dovrà svolgersi nei luoghi e agli orari seguenti:

-Venerdì dalle ore 19:00 sede di Pontedera in Viale America n°105

-Venerdì dalle ore 20:30 (circa) sede di Pontedera in Via dell'Aeroporto n°2

-Mercoledì dalle ore 20:30 sede di Navacchio via di Nugolaio 70 Cascina

-Mercoledì dalle ore 19:00 sede di Ospedaletto via di Granuccio snc a PISA

- CENTRI DI RACCOLTA (Buti, Calci, Calcinaia-Vicopisano, Crespina Lorenzana Capannoli Casciana Terme LARI Perignano, Cascina terme Lari Via del Commercio, Cascina , Fauglia, Montopoli Pisa Via Pindemonte, Pisa- Putignano, Pisa Tirenia, Pisa-San Jacopo, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, Terricciola Vecchiano) nei momenti di chiusura nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato garantendo la scadenza fissa settimanale.

Sul sito istituzionale di Geofor spa è possibile reperire l'indirizzi e gli orari di apertura/chiusura dei centri di raccolta alla voce "centri di raccolta".

Il servizio di sanificazione dovrà essere svolto con prodotti che vengano certificati dal ministero della salute in materia di COVID-19 e devono riguardare locali in cui soggiorna personale amministrativo/tecnico e/o operativo

L'appaltatore è tenuto prima dell'avvio del servizio trasmettere a Geofor la scheda/e tecnica del/i prodotti utilizzati e informare su eventuali accorgimenti da intraprendere senza però compromettere e/o creare intralcio alla normale ripresa delle attività dopo la sanificazione. Il servizio di sanificazione dovrà essere svolto con prodotti che vengano certificati dal ministero della salute in materia di COVID-19 e devono riguardare locali in cui soggiorna personale amministrativo/tecnico e/o operativo.

Le attività di sanificazione non devono arrecare danni a cose, arredi, computer ecc. e/o documenti cartacei presenti all'interno dei locali.

Piu specificatamente dovranno essere sanificate le aree dei locali comprensive delle superfici delle maniglie, corrimano e tutto ciò che può essere toccato comunemente con le mani. In caso che la stazione appaltante richieda sanificazioni in aggiunta agli orari sopraelencati da eseguire in emergenza per singola postazione/ufficio l'affidatario dovrà svolgere l'attività entro due ore dalla chiamata senza costi aggiuntivi anche in giorni prefestivi e festivi.

3.3 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì ad eseguire tutte le prestazioni, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la

diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia ed applicabili alla fattispecie dedotta in contratto. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, di attrezzature idonee, del personale, dei mezzi e quant'altro necessario per la corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 4
(OMISSIS)

Articolo 5
(Inadempimenti e penali)

5.1 Oltre alle eventuali ipotesi previste nei singoli articoli del presente contratto, Geofor si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore le seguenti penali :

a) in caso di ritardo nello svolgimento dei servizi di sanificazione si applica la penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni ora di ritardo rispetto all'orario stabilito che nel caso di intervento straordinario farà riferimento la comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica alla mail indicata ;

5.2 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento nonché il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi che essa abbia eventualmente sostenuto per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

Articolo 6

(Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

6.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor S.p.A. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

6.2 Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potranno divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Articolo 7

(Corrispettivo del servizio)

7.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i seguenti corrispettivi:

sede svolgimento servizio	Prezzo unitario
Pontedera in Viale America n°105	
Pontedera in Via dell'Aeroporto n°2	
Navacchio	
Ospedaletto	
Ciascun CDR	
Interventi su richiesta per singola postazione/ufficio	

oltre iva di legge.

7.2 Si dà atto che l'iva è in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Articolo 8

(Pagamenti ed assunzione degli obblighi di tracciabilità)

8.1 L'Appaltatore emette fattura alla fine di ogni mese riportando in essa la descrizione dei servizi resi. Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): **A4707H7**

L'Appaltatore deve indicare su ciascuna fattura il codice identificativo gara (CIG) **[●]**; la mancata indicazione di quanto richiesto potrà determinare ritardi e sospensioni nell'effettuazione dei pagamenti, ritardi o sospensioni dei quali Geofor S.p.A. non resta responsabile e che non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.

8.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni DFFM, bonificando il conto corrente indicato al successivo punto 3.

Sul ritardo per il pagamento sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Si precisa che i pagamenti delle fatture saranno subordinati alla verifica della positiva regolarità correttezza contributiva a mezzo (DURC) accertata dalla Committente.

8.3 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore e Geofor s.p.a. riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore, il CIG (codice identificativo gara).

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor spa che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti: **[●]**
- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti: **[●]**
- c) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;

d) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor s.p.a. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

8.4 Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

8.6 E' facoltà di Geofor s.p.a. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor s.p.a..

8.7 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si precisa che il CIG è il seguente: CIG [●]

Articolo 9

(Responsabilità dell'Appaltatore)

9.1 Nell'esecuzione dei servizi l'Appaltatore avrà cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici ed organizzativi, atti ad evitare danni a persone, cose e animali e/o necessari a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori addetti ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto di Geofor s.p.a..

9.2 L' Appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor s.p.a. sia verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, alle persone e/o alle cose, in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidato.

L'Appaltatore dichiara di essere in possesso di idonee polizze di responsabilità civile a tutela dei terzi (RCT) e dei prestatori di lavoro (RCO) oltre che della polizza assicurativa di responsabilità civile veicoli a motore (R.C.A.) per gli automezzi utilizzati nell'esecuzione dei servizi appaltati e si obbliga a mantenerle valide per tutta la durata del presente appalto.

9.3 Si precisa infine che eventuali sanzioni che Geofor s.p.a. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio, sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia

riguardo a quelli esecutivi, di competenza dell'Appaltatore, danno ad essa diritto di rivalsa nei confronti dell' Appaltatore.

In tal caso Geofor s.p.a. informerà l'Appaltatore dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

9.4 Il diritto di rivalsa da parte di Geofor s.p.a. verrà attuato qualora l'Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

Articolo 10

(Recesso)

10.1 Salvo quanto espressamente previsto all'art. 2 (durata) del presente Contratto, Geofor ha la facoltà, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto inviato tramite raccomandata A/R o PEC all'Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso

10.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore saranno riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al punto precedente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo quanto stabilito al precedente art. 7.

Articolo 11

(Risoluzione)

11.1 Oltre alle singole ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in materia di appalti pubblici nonché a quelle richiamate nelle singole clausole del presente contratto, Geofor può richiedere la risoluzione del Contratto qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi imputabili all'Appaltatore:

- a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi affidati;
- b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) abbandono del servizio o mancata ripresa dello stesso, salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;

- d) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione del servizio;
- e) cessione, anche temporanea e/o parziale, del presente Contratto;
- h) sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 D.Lgs 152/06 e D.M. 406/98 e s.m.i. o qualora sia intervenuta la revoca dell'iscrizione dall'Albo per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico;
- i) sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi;
- l) Applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;

11.2 In ogni caso di risoluzione Geofor, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà, se del caso, all'escussione in danno della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Articolo 12

(Divieto di cessione del Contratto)

12.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

Articolo 13

(Cessione dei crediti derivanti dal Contratto)

13.1 La cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Art. 14

(Clausola 231)

14.1 L'Appaltatore dichiara di:

- *essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). L'appaltatore dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.*
- *impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;*
- *impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;*
- *manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.*

Articolo 15

(Trattamento dei dati personali)

15.1 Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Articolo 16

(Spese)

16.1 Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

Articolo 17

(Foro competente)

17.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Geofor s.p.a. e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 18

(Norme finali)

18.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici, del Nuovo Regolamento e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Per Geofor spa

Il legale Rappresentante

[●]

Per l'Appaltatore

[●]

[●]

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli artt. 2 (Durata), 6 (verifiche ai sensi del Sistema di gestione), 8 (pagamenti), 10 (Recesso), 11 (Risoluzione), 17 (Foro competente).

Per l'Appaltatore

[●]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.